



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, come sostituito dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 26 febbraio 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9, del d.l. n. 135 del 2018;

Considerato che è necessario individuare le modalità di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico previsto dal citato articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21;

Ritenuto opportuno emanare una disciplina di attuazione che riguardi anche i natanti, espressamente citati nel medesimo articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, che richiede un'interpretazione sistematica del dettato normativo;

Visto il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. ** del **;

.....

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico nonché le comunicazioni e le variazioni relative alle informazioni contenute nel medesimo foglio da parte del conducente, durante lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato mediante autovettura o motocarozzetta e, inoltre, ne individua le specifiche tecniche.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «*foglio di servizio*»: il foglio di servizio in formato elettronico di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il foglio di servizio contiene i dati indicati nell'articolo 3, comma 1, secondo le specifiche di cui all'allegato 1, relativi ad uno o a più servizi NCC ed al foglio medesimo;
- b) «*servizio NCC*»: il servizio di trasporto di persone effettuato mediante autovettura o motocarozzetta e relativa ad una determinata prestazione a tempo e/o viaggio;
- c) «*prenotazione*»: richiesta dell'utenza specifica per un servizio NCC, avanzata, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, presso la sede o la rimessa;
- d) «*vettore NCC*»: vettore autorizzato da un Comune ad effettuare servizio NCC ed iscritto, quando operativo, al registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante, istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135;
- e) «*conducente*»: il conducente dell'autovettura o della motocarozzetta indicato nel foglio di servizio, il quale è iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, che svolge servizi NCC in virtù di un'autorizzazione di cui è titolare o di cui è titolare un vettore NCC con il quale ha un rapporto giuridico per l'esecuzione dei medesimi servizi;
- f) «*inizio servizio NCC*»: prelevamento del fruitore del servizio NCC;

- g) «*fine servizio NCC*»: arrivo a destinazione del fruitore del servizio NCC o termine del periodo di disponibilità secondo il contratto di trasporto;
- h) «*partenza*»: partenza dallo stazionamento del veicolo, presso una rimessa in propria disponibilità o presso altra area privata, per svolgere un servizio NCC, oppure partenza dalla fine del servizio NCC precedente per svolgere quello successivo;
- i) «*arrivo*»: termine di un servizio NCC che coincide con lo stazionamento del veicolo presso una rimessa in propria disponibilità o presso altra area privata, oppure sul suolo pubblico in attesa del fruitore del servizio successivo risultante dal foglio di servizio;
- l) «*applicazione informatica*»: le procedure applicative telematiche ed informatiche istituite, gestite e messe a disposizione dei conducenti dei vettori NCC dall'Autorità, finalizzate a consentire ai conducenti la compilazione del foglio di servizio elettronico, nonché a consentire il controllo telematico dei dati ivi contenuti da parte degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le specifiche tecniche dell'applicazione informatica sono indicate nell'allegato 2;
- m) «*variazione*»: la modifica di uno o più dati del foglio di servizio effettuata dal conducente, secondo le modalità specificate nell'allegato 1;
- n) «*annullamento*»: cancellazione dall'applicazione informatica, da parte del conducente o del vettore NCC, di un foglio di servizio, che comunque rimane recuperabile;
- o) «*codice identificativo*»: il codice alfanumerico univoco, attribuito dall'applicazione informatica ad un nuovo foglio di servizio ed attestante che lo stesso è stato compilato da un determinato conducente, secondo le specifiche dell'art. 3;
- p) «*Autorità*»: Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente;
- q) «*dati di generazione*»: la marca temporale risultante dall'applicazione informatica validata dall'Autorità ed attestante il giorno, l'ora ed il minuto in cui i dati contenuti nel foglio di servizio, la variazione degli stessi e l'annullamento del foglio di servizio sono stati inseriti dal conducente tramite la medesima applicazione.

Articolo 3

(Elementi del foglio di servizio e requisiti dell'applicazione informatica)

1. I dati del foglio di servizio, specificati nell'allegato 1, sono i seguenti:

- a) targa dell'autovettura o della motocarozzetta;
- b) nome e cognome del conducente;

- c) chilometri, data e orario alla partenza e all'arrivo;
 - d) dati del fruitore del servizio NCC, consistenti nella denominazione e ragione sociale del committente oppure nell'abbreviazione del cognome e del nome fino alla seconda lettera della persona fisica, qualora essa sia contemporaneamente committente e passeggero del medesimo servizio NCC oppure qualora il committente non svolga un'attività economica al cui esercizio è direttamente funzionale la prestazione del servizio NCC;
 - e) denominazione e codice fiscale del vettore NCC;
 - f) Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - g) estremi dell'autorizzazione comunale per svolgere i servizi NCC, riportati nella carta di circolazione dell'autovettura o motocarozzetta;
 - h) luogo, data ed orario di inizio del servizio NCC previsti nella prenotazione e quelli effettivi;
 - i) luogo, data ed orario di fine servizio effettivi;
 - l) data e orario dell'inserimento della prenotazione di ogni singolo servizio, che è antecedente rispetto all'orario di inizio del medesimo servizio NCC prenotato di cui alla lettera h);
 - m) dati di generazione e codice identificativo del foglio di servizio.
2. L'applicazione informatica, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2:
- a) consente l'inserimento da parte del conducente, anche da dispositivi mobili, dei dati di cui al comma 1, relativi a ciascun servizio NCC contenuto nei fogli di servizio dalla stessa generati ed archiviati;
 - b) attribuisce il codice identificativo a ciascun nuovo foglio di servizio generato dall'applicazione informatica; acquisisce automaticamente la data e l'orario di immissione della prenotazione ricevuta dal vettore NCC presso la sede o la rimessa nel momento in cui il conducente inserisce i dati di cui al comma 1, lettera d); acquisisce i relativi dati di generazione, i dati di generazione delle variazioni nonché i dati dell'annullamento dello stesso foglio di servizio. Il codice identificativo ed i dati di generazione asseverano, da parte dell'Autorità, rispettivamente l'attribuzione dei dati presenti nello stesso foglio di servizio al vettore NCC e la data e l'orario della loro acquisizione;
 - c) consente la consultazione dei dati contenuti nel foglio di servizio da parte sia del vettore NCC o del relativo conducente, che ha proceduto all'inserimento dei dati di cui al comma 1, sia degli organi di cui all'articolo 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, preposti ai controlli, senza oneri o spese, previa specifica richiesta ed accreditamento nelle forme e nei modi definiti all'allegato 2;
 - d) consente la variazione del contenuto del foglio di servizio, successivamente alla data e all'orario di partenza del servizio NCC o del primo tra quelli in esso presenti, mediante l'aggiunta di dati relativi a ulteriori servizi NCC prenotati;
 - e) consente la variazione del contenuto del foglio di servizio, al fine di valorizzare i dati, secondo le modalità specificate all'allegato 1, relativi ad un servizio NCC in corso di

esecuzione, non oltre la data e l'orario dell'eventuale partenza di un servizio NCC successivo; consente la variazione del contenuto del foglio di servizio al fine di eliminare un servizio NCC, anteriormente alla data e all'orario di inizio previsti nella prenotazione annullata dello stesso;

- f) consente la creazione da parte del conducente di bozze del foglio di servizio, al fine di modificarne il contenuto senza alcun limite;
- g) al fine di generare un'utenza, per ciascun conducente, di accesso alla stessa applicazione acquisisce: il nome, il cognome ed il codice fiscale del medesimo conducente, oltre che la denominazione ed il codice fiscale del vettore NCC, con il quale lo stesso conducente ha un rapporto giuridico;
- l) archivia i fogli di servizio dotati di codice identificativo ed i relativi dati per almeno cinque anni;
- m) assevera la data e l'orario di acquisizione dei dati presenti in un foglio di servizio, con l'attribuzione a quest'ultimo dei dati di generazione, anche relativamente alle variazioni e all'annullamento dello stesso.

Articolo 4 (Obblighi e facoltà)

1. Il conducente inserisce nel foglio di servizio, tramite l'applicazione informatica messa a disposizione dall'Autorità, i dati di cui all'articolo 3, comma 1, anteriormente alla partenza del primo servizio NCC, secondo quanto previsto all'allegato 1. Il foglio di servizio è riferito ad un solo servizio NCC o a più servizi NCC successivi da svolgere con un unico veicolo. Il foglio di servizio può riferirsi a più servizi NCC svolti da diversi conducenti con lo stesso veicolo. Il foglio di servizio fa rientrare la circolazione del veicolo nel legittimo esercizio dell'attività di NCC autorizzato da un Comune, quando i dati, compresi la data e l'orario di partenza, relativi ad un servizio NCC sono congrui con essa.

2. Per ciascun servizio NCC presente nel foglio di servizio, il conducente effettua le variazioni dei dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), secondo le modalità di cui all'allegato 1.

3. Il conducente, qualora non stia svolgendo un servizio NCC, purché espleti attività direttamente connesse con l'attività professionale, può circolare senza avere a bordo del veicolo un relativo foglio di servizio.

4. Il conducente, in occasione del controllo su strada da parte degli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunica agli stessi i dati di generazione, il codice identificativo del foglio di servizio e l'indirizzo web tramite il quale gli stessi possono consultare il predetto foglio. I medesimi organi possono procedere ai controlli individuati dall'allegato 2.

Articolo 5

(Organismo responsabile per l'applicazione e l'archiviazione)

1. L'Autorità è l'Organismo responsabile per l'attivazione, la messa a disposizione e la gestione dell'applicazione informatica, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai suoi allegati.
2. L'accesso all'applicazione informatica da parte degli organi di cui all'articolo 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dei conducenti o dei vettori NCC non è a titolo oneroso.
3. Il foglio di servizio conforme a quello di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è dotato di codice identificativo e di dati di generazione ed ha esclusivamente origine dall'applicazione informatica di cui al comma 1.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per il Ministero dell'interno

Capo Dipartimento

Dott.ssa Speranzina De Matteo